

Allegato " C" al n. 44564/23669 di repertorio

**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA ETS**

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ**

La "**SOCIETÀ STORICA LOMBARDA ETS**" è una Associazione fondata il 12 dicembre 1873, riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto 17 ottobre 1907 n. 442, eretta in Regia Deputazione di Storia Patria per la Lombardia con Regio Decreto 20 giugno 1935 n. 1176, restituita all'autonomia in forza del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947 n. 245, che ne lasciava inalterato l'ambito territoriale.

L'Associazione si configura come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione si iscriverà nel RUNTS ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ETS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

**Art. 2**

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5.

Più in particolare, l'Associazione si propone di studiare e valorizzare la storia e le memorie delle terre lombarde, di promuovere e di rendere pubblico il risultato dei propri lavori, di dare vita a iniziative volte a conservare il patrimonio culturale, di divulgarne la conoscenza anche attraverso l'attività didattica ed editoriale, affermando la funzione sociale della cultura storica, e di sostenere attività analoghe promosse da altri.

Si occupa inoltre della toponomastica della Lombardia e di tutelare, valorizzare e rendere fruibile una biblioteca aperta al pubblico, i cui fondi librari e archivistici sono vincolari dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con dichiarazione di notevole interesse storico in data 19 luglio 1995, ai sensi del D.P.R. n. 1409/163.

Per perseguire le proprie finalità, essa principalmente:

- cura la pubblicazione dell'"Archivio Storico Lombardo";
- promuove ricerche scientifiche attinenti alla storia di Milano e della Lombardia e favorisce l'analisi e l'edizione di fonti;
- sviluppa iniziative volte a favorire l'interscambio di conoscenze e

testimonianze nell'ottica di una allargata diffusione dei saperi, anche in collaborazione con università, scuole ed enti culturali;

- organizza incontri, convegni e altre iniziative dirette ad accrescere a ogni livello la conoscenza della storia;

- apre alla pubblica consultazione la propria biblioteca nei limiti consentiti dalle risorse disponibili e con le modalità previste da apposite norme;

- emette pareri in merito alle richieste di toponomastica pervenute dalle Prefetture della Lombardia ai sensi della Legge 23 giugno 1927 n. 1188, e successivamente procede all'archiviazione delle relative pratiche, conservando sia il cartaceo che il digitale delle stesse.

L'Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine, essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio di Presidenza.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è apartitica e priva di scopo di lucro.

### **Art. 3**

La Società Storica Lombarda ha durata illimitata.

### **Art. 4**

La sede della Società Storica Lombarda è in Milano, Via Brera n. 28, presso la Biblioteca Nazionale Braidense.

### **Art. 5 - SOCI**

Possono essere Soci della Società Storica Lombarda persone fisiche ed enti di qualsivoglia tipo, incluse le società.

I Soci si distinguono in soci Ordinari, Benemeriti e Onorari, come precisato ai successivi artt. 6, 7 e 8.

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti i Soci, i quali hanno diritto a un voto in Assemblea. I Soci Ordinari e Benemeriti sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Detta quota è fissata dall'Assemblea.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno ed in ogni caso prima dell'Assemblea che approva il bilancio.

I nuovi Soci Ordinari e Benemeriti sono tenuti al pagamento della quota di competenza entro un mese dalla data di comunicazione della loro ammissione.

La qualità di Socio non può essere acquisita a tempo determinato e si perde per recesso, morte o esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto e, se comunicato entro e non oltre il 30 settembre, avrà effetto con la fine dell'anno sociale in corso;

altrimenti avrà effetto con la fine dell'anno successivo. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dovuta sino alla data di efficacia dello stesso.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Presidenza soltanto nel caso in cui il Socio tenga comportamenti gravemente lesivi degli interessi e dell'immagine dell'Associazione o incompatibili con le finalità della stessa.

L'esclusione del Socio Ordinario e/o Benemerito può essere anche deliberata dal Consiglio di Presidenza per mora, in caso di mancato versamento della quota relativa a due annualità consecutive.

La perdita della qualità di Socio non comporta, in ogni caso, il rimborso della quota.

La qualità di Socio non è trasmissibile per alcuna ragione.

Ogni Socio ha diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Presidenza, previa richiesta scritta diretta al Consiglio di Presidenza, il quale provvede entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 6 - SOCI ORDINARI**

Le persone fisiche aspiranti alla qualifica di Socio Ordinario devono farne domanda scritta al Consiglio di Presidenza, corredata con:

- la presentazione da parte di due Soci aventi almeno tre anni di anzianità;
- l'indicazione delle proprie generalità, comprensive del codice fiscale nonché del titolo di studio e della motivazione documentata della richiesta.

Gli enti regolarmente costituiti devono corredare la domanda:

- con documentazione idonea a illustrarne l'attività;
- con l'indicazione della persona delegata per i rapporti con la Società Storica Lombarda.

I Soci Ordinari vengono ammessi con riserva con deliberazione del Consiglio di Presidenza, che deve essere assunta nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di ammissione.

L'ammissione con riserva da parte del Consiglio di Presidenza deve essere ratificata dalla prima Assemblea e, in caso positivo, il nuovo Socio Ordinario viene considerato tale dal giorno della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Presidenza.

Per il mancato accoglimento nessuna motivazione è dovuta.

#### **Art. 7 - SOCI BENEMERITI**

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e gli enti, di qualsivoglia tipo, incluse le società, che hanno contribuito in maniera rilevante alla vita e all'attività della Società Storica Lombarda con donazioni, contributi, attività o servizi di particolare valore. Essi vengono nominati dall'Assemblea a seguito di designazione da parte del Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 8 - SOCI ONORARI**

Il Consiglio di Presidenza può nominare discrezionalmente quali Soci Onorari le persone fisiche che si siano distinte negli studi storici, a riconoscimento della loro opera scientifica.

Il loro numero non può essere superiore a quindici.

#### **Art. 9 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, i Vice Presidenti e l'Organo di Controllo.

Le cariche sono a titolo gratuito e di servizio sociale, salvi eventuali rimborsi spese.

#### **Art. 10 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, può essere Ordinaria o Straordinaria. Ogni Socio, di qualunque categoria, ha diritto a un voto.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua mancanza, da uno dei due Vicepresidenti; in mancanza di entrambi costoro, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze delle Assemblee si tengano per audio conferenza o per video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ogni Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo; sono ammesse tre deleghe per ciascun rappresentante. La delega non può essere conferita a favore di coloro che sono membri del Consiglio di Presidenza e dell'Organo di Controllo.

Di ogni adunanza verrà redatto un verbale trascritto nel Libro Verbali Assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, del quale ogni Socio potrà prendere visione a seguito di richiesta motivata.

#### **Art. 11**

Competono all'Assemblea Ordinaria:

- la ratifica delle delibere del Consiglio di Presidenza di ammissione dei nuovi Soci Ordinari;
- la nomina dei Consiglieri;
- la nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- l'approvazione della Relazione del Consiglio di Presidenza sull'attività e i programmi;
- l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- la determinazione della quota sociale;
- le delibere su materie proposte dal Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 12**

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, sempre previa delibera del Consiglio di Presidenza. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la relativa Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

La convocazione dovrà essere effettuata con avviso scritto, anche a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica (all'indirizzo comunicato dal Socio), a

tutti i Soci, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e, eventualmente, per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.

**Art. 13**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

**Art. 14**

Competono all'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche al presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

**Art. 15**

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria con gli argomenti da trattare deve essere fatta dal Presidente su delibera del Consiglio di Presidenza presa con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri e con il parere favorevole dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data di convocazione, allegando il testo delle modifiche proposte confrontato con il testo vigente.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione così come previsto all'art. 13 per l'Assemblea Ordinaria e delibera con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati. Qualora l'Assemblea Straordinaria sia convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la stessa, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

**Art. 16 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Sono eleggibili alla carica di Consigliere i Soci figuranti a libro soci da almeno due anni di calendario, e, per quanto riguarda i Soci Ordinari e Benemeriti, in regola con il versamento della quota sociale.

**Art. 17**

Il Consiglio di Presidenza è formato da non meno di dodici e non più di quattordici Consiglieri, dei quali uno di diritto nella persona del Direttore "pro tempore" della Biblioteca Nazionale Braidense. Essi, ad eccezione di quest'ultimo, durano in carica per tre esercizi (e cioè fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e sono tutti rieleggibili.

Nel caso in cui venisse a mancare uno dei suoi membri, ad eccezione del membro di diritto, il Consiglio di Presidenza provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione di altro membro che, previa ratifica della sua nomina da parte della prima Assemblea successiva, resterà in carica fino alla data prevista per la scadenza degli altri Consiglieri.

**Art. 18**

Il Consiglio di Presidenza nomina fra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie.

**Art. 19**

Il Consiglio di Presidenza può eleggere tra i Soci un Segretario e ne fissa i compiti. L'incarico è conferito per la durata di non oltre tre anni, è rinnovabile e revocabile anticipatamente.

**Art. 20**

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica (all'indirizzo all'uopo comunicato) o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, quando il Presidente lo reputi necessario oppure a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri, e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

In caso di urgenza, il Consiglio di Presidenza può venire convocato con qualunque mezzo (purché con prova dell'avvenuto ricevimento) con anticipo di almeno due giorni. Il Consiglio di Presidenza si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto dato da chi presiede la riunione del Consiglio di Presidenza.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere validamente tenute in audioconferenza o in videoconferenza con le stesse modalità come sopra previste per le Assemblee.

**Art. 21**

Al Consiglio di Presidenza è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Società Storica Lombarda; ad esso spetta il compito di determinare gli indirizzi culturali dell'Associazione, nonché l'obbligo di redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo e quello di deliberare in ordine all'ammissione dei nuovi Soci.

Il Consiglio di Presidenza può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri, variabile da tre a cinque, comprendente i due Vice Presidenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esecuzione della delega, e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Presidenza può provvedere alla istituzione, e qualora lo ritenga necessario si avvale, di organi consultivi e/o tecnici, di gruppi e/o comitati scientifici, di studio e/o di lavoro e/o di gruppi di Soci, determinandone le funzioni, i poteri, le regole di funzionamento, l'eventuale durata, e, in genere, tutto quanto necessario per il loro funzionamento, nonché provvedendo alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio di Presidenza approva e modifica eventuali regolamenti volti a disciplinare l'andamento e l'organizzazione della Società Storica Lombarda. Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci di deliberare su qualunque materia voglia sottoporre all'approvazione della stessa.

**Art. 22**

Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni e il Direttore della Biblioteca dell'Associazione sono nominati dal Consiglio di Presidenza; qualora non rivestano la carica di Consigliere, vengono invitati alle sedute del Consiglio di Presidenza per la trattazione dei temi che competono a loro. Il Direttore

Responsabile delle pubblicazioni potrà costituire un Comitato composto da studiosi e ricercatori.

#### **Art. 23 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI**

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Presidenza, dura in carica per tre esercizi (e cioè fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica) ed è rieleggibile. La sua durata in carica prescinde dalla precedente permanenza nella carica di Consigliere.

#### **Art. 24**

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Società Storica Lombarda di fronte ai terzi e in giudizio, con firma libera e facoltà di nominare procuratori. Egli convoca l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza e, se esistente, il Comitato Esecutivo, e ne presiede le adunanze. Esercita poteri di ordinaria amministrazione, nonché le eventuali altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dal Consiglio di Presidenza. Può assumere in caso di motivata urgenza le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio di Presidenza, riferendone nella seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituiscono nei poteri di rappresentanza e amministrazione, anche con la firma sociale, nell'ordine, il Vice Presidente con funzioni vicarie e/o l'altro Vice Presidente.

#### **Art. 25 - SEGRETARIO**

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 19 che precede, non è membro del Consiglio di Presidenza ma partecipa alle sedute del Consiglio di Presidenza e del Comitato Esecutivo (ove nominato) senza diritto di voto, cura la verbalizzazione delle adunanze, la tenuta dei libri sociali e la gestione degli atti amministrativi.

Inoltre dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Presidenza e dell'eventuale Comitato Esecutivo, riferendo al Presidente in merito e svolge le funzioni attribuitegli dai predetti organi.

#### **Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI**

L'Organo di controllo può essere collegiale, composto di tre membri uno dei quali in funzione di Presidente, ovvero unipersonale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Almeno uno dei componenti deve essere iscritto regolarmente nel Registro dei revisori legali di cui alla Legge n. 39/2010.

I membri dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea e rimangono in carica per tre esercizi, e cioè fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea provvede altresì a sostituire i membri di tale Organo che dovessero per qualsiasi causa decadere dalla carica nel corso del periodo.

In caso di Organo collegiale, i suoi componenti eleggono nel loro seno il Presidente.

Le riunioni dell'Organo di controllo collegiale sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni dell'Organo di controllo collegiale possono essere validamente tenute in audioconferenza o in videoconferenza con le stesse modalità come sopra previste per le Assemblee.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, e, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali tutti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. In tal caso, il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 27 - PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

Il patrimonio della Società Storica Lombarda è costituito da beni archivistici e bibliotecari, da mobili e da altri valori iscritti a bilancio.

La Società Storica Lombarda trae i mezzi per conseguire i propri scopi, nel rispetto dei limiti di legge, dalle quote e dai contributi versati dai Soci, da contributi e finanziamenti versati da persone ed enti sia pubblici che privati, da interessi su temporanee giacenze di liquidità, da lasciti e donazioni, nonché dalla distribuzione di proprie pubblicazioni destinate ai Soci in via prioritaria.

#### **Art. 28.**

L'Associazione, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, deve redigere il bilancio d'esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS ai sensi di legge.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i tre mesi successivi, il Consiglio di Presidenza redige il bilancio e lo mette a disposizione dell'Organo di controllo. Nei 15 giorni precedenti l'Assemblea che dovrà approvarlo, il bilancio viene messo a disposizione dei Soci che vogliano esaminarlo, presso la sede sociale. Il Consiglio di Presidenza redige altresì nei medesimi termini il bilancio preventivo.

#### **Art. 29**

È fatto divieto al Consiglio di Presidenza di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati obbligatoriamente per il raggiungimento delle finalità associative.

#### **Art. 30 - SCIoglimento**

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e il suo patrimonio residuo verrà devoluto alla Biblioteca Nazionale Braidense, ove

consentito dalla legge, ovvero ad altro Ente del Terzo Settore (ETS) avente scopi simili, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice Terzo Settore, se già istituito e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 31 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore dettate dal D.Lgs. n. 117/2017, nonché dal D.Lgs. n. 105/2018 e successive modifiche e integrazioni, e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to GIAN GIACOMO ATTOLICO TRIVULZIO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale